

## **Decreto 15 luglio 1998**

(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 12 agosto 1998 n. 187)

### **Approvazione dello statuto del "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene".**

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTI in particolare l'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede la costituzione del "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene";

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione dello statuto al fine della costituzione del "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene";

DECRETA:

#### **Articolo 1**

1. È approvato lo statuto del "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" allegato al presente decreto sotto la lettera "A".
2. Il presidente del "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" invierà al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo statuto del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.
3. Gli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono fissati nella misura del 15% dei beni in polietilene immessi al consumo sul mercato nazionale. Tali obiettivi saranno aggiornati periodicamente con le modalità di cui al predetto articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
4. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

#### **ALLEGATO "A"**

##### **Articolo 1**

###### ***(Denominazione Personalità Giuridica - Sede)***

1. In conformità all'articolo 4 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni è costituito il "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene", esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del citato decreto legislativo, in appresso denominato Consorzio.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Il Consorzio ha sede legale in ..... e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa.

##### **Articolo 2**

###### ***(Durata)***

1. Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

##### **Articolo 3**

###### ***(Scopo - Oggetto Sociale)***

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere le attività di raccolta, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti di beni in polietilene di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con particolare riguardo ai rifiuti di beni in polietilene di provenienza agricola, quali, a solo titolo esemplificativo, teloni agricoli, pacciamatura, tubi per irrigazione, nonché ai grandi contenitori, anche per uso di igiene ambientale.
2. Non rientrano tra le attività del Consorzio la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio disciplinati nel Titolo II, del decreto legislativo febbraio 1997, n. 22.

**3.** Il Consorzio ha l'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:

- a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;
- b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene utilizzati sul territorio nazionale, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
- c) promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed Enti che effettuano attività di raccolta differenziata;
- d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
- e) favorisce il corretto smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene, nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e delle disposizioni contro l'inquinamento;
- f) può prevedere forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati;
- g) assicura il ritiro dei rifiuti dei beni di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico.

**4.** Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta, trasporto e le attività di riciclaggio e di recupero, e di favorire il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti di beni in polietilene il Consorzio svolge, altresì, tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. In particolare il Consorzio può:

- a) fornire assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
- b) promuovere accordi tra imprese e società interessate;
- c) promuovere e partecipare alla progettazione di impianti;
- d) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità pubbliche;
- e) favorire accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici, nonché con altri soggetti o Enti che effettuano attività di raccolta differenziata;
- f) realizzare accordi di collaborazione con consorzi o altri Enti privati o pubblici con analoghe finalità;
- g) effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie;
- h) promuovere campagne di informazione;
- i) ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.

**5.** Il Consorzio svolge le proprie funzioni statutarie secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

**6.** Il Consorzio comunica annualmente all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 un proprio programma di gestione integrata dei rifiuti di beni in polietilene.

**7.** Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

**8.** Nel perseguimento delle sue attività istituzionali, fermo quanto previsto dall'articolo 48, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 4** **(Conсорziati)**

**1.** Sono obbligati a partecipare al Consorzio i produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori di beni in polietilene, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene, direttamente o tramite le rispettive associazioni nazionali di categoria, le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

**2.** Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene;
- b) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene o loro associazioni nazionali di categoria;
- d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

**3.** Le imprese che esercitano le attività proprie delle diverse categorie di consociati indicate nel comma 2 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento.

**4.** Possono fare parte in qualità di soci aggregati, qualora ne facciano richiesta:

- a) i raggruppamenti, formalmente costituiti, di imprese private e/o pubbliche e Consorzi anche con partecipazione pubblica, i cui scopi rientrano tra quelli del Consorzio;
- b) Ogni altro soggetto che svolge attività connesse direttamente o indirettamente a quelle rientranti nell'oggetto consortile, ivi compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria o di Enti/o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con quello del Consorzio.

5. I consorziati di cui al comma 2, lettera a), b) e d) possono partecipare al Consorzi che tramite le loro associazioni nazionali di categoria.
6. Il numero dei consorziati è illimitato.

## **Articolo 5**

### ***(Ammissione)***

1. La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Con la domanda che deve essere scritta, il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 4, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.
3. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente con particolare riguardo alle quantità di materia prima destinata alla produzione di beni di cui all'articolo 1 o di beni in polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati, ed alle quantità di rifiuti di beni di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno precedente quello in cui si presenta la domanda di ammissione.
4. Per i raggruppamenti di imprese ed i Consorzi la domanda dovrà essere accompagnata dalla copia dello Statuto e dall'elenco dei partecipanti.
5. Le informazioni fornite con la domanda di ammissione sono riservate.
6. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione il rifiuto di ammissione deve essere motivato ed è soggetto a reclamo o impugnativa e dovrà comunque essere comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

## **Articolo 6**

### ***(Quote di partecipazione)***

1. Le categorie di imprese di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano al Consorzio in forma paritaria.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 4, comma 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materia prima a base di PE destinata alla produzione di beni in polietilene o di rifiuti di beni in polietilene che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o raccolta o riciclata e recuperata o trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i consorziali appartenenti alla medesima categoria.
3. La quota di partecipazione dei singoli consorziati è determinata dall'Assemblea. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima Assemblea utile.

## **Articolo 7**

### ***(Diritti e Obblighi dei consorziati)***

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. Le deliberazioni degli organi consortili assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.
3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
  - a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
  - b) versare il contributo annuo deliberato dall'assemblea per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
  - c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
  - d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei consorziati;
  - e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio.
4. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene o di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.
5. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

## **Articolo 8**

### ***(Sanzioni)***

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

2. In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione dei regolamenti il Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti di volta in volta applicabili. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso da parte dei consorziali al Collegio di Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento.

#### **Articolo 9**

##### ***(Cessazione della qualità di Consorziato - Accrescimento e trasferimento della quota)***

1. I consorziali possono richiedere che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività nel settore.
2. La cessazione delle attività di cui al comma 1 o la perdita dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento comporta l'automatica esclusione dei soci dal Consorzio.
3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorzio receduto o escluso.
4. La quota di partecipazione è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

#### **Articolo 10**

##### ***(Fondo Consortile)***

1. Ciascuno dei consorziali è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota è determinata dall'Assemblea.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre forme di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziali per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

#### **Articolo 11**

##### ***(Mezzi finanziari)***

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:
  - a) dai contributi dei consorziali da versarsi al Consorzio entro il 30 marzo di ogni anno. Tali contributi sono deliberati annualmente dall'Assemblea in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio;
  - b) dai proventi delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie, quali ad esempio i proventi della cessione a prezzi di mercato, i rifiuti di beni in polietilene;
  - c) dai proventi della gestione patrimoniale, ivi comprese eventuali liberalità;
  - d) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
  - e) dai contributi di riciclaggio stabiliti ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;
  - f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2.

#### **Articolo 12**

##### ***(Esercizio e bilancio)***

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, che è approvato dall'Assemblea.

#### **Articolo 13**

##### ***(Organi)***

1. Sono Organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio d'Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 14**

##### ***(Assemblea)***

1. L'Assemblea è costituita dai soci consorziali di cui al precedente articolo 4.
2. L'Assemblea è aperta alla partecipazione di rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive del settore inerenti l'attività del Consorzio, che saranno regolate da apposito protocollo d'intesa con le Categorie Nazionali rappresentate.
3. L'Assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle Istituzioni e degli Enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale di film di PE per uso agricolo. Ogni socio può delegare all'Assemblea un altro socio ma è consentito essere portatori di più deleghe solo entro il limite del 5 del totale delle quote consortili.

4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i consorziati che non siano in mora con il pagamento delle quote di partecipazione annuale.

#### **Articolo 15**

##### ***(Convocazione dell'assemblea)***

1. L'Assemblea è indetta in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.

2. La convocazione formale dell'Assemblea avviene con lettera raccomandata, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, che deve essere almeno per il giorno successivo alla prima.

3. L'Assemblea è indetta in via straordinaria, su convocazione del Presidente, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio d'Amministrazione o sia richiesto, con l'indicazioni degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Consorzio. In tal caso l'avviso di convocazione può essere spedito, anche mediante telegramma, o telefax, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea stessa.

#### **Articolo 16**

##### ***(Assemblea ordinaria)***

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
  - b) determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;
  - c) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nomina il suo Presidente e due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative;
  - d) nomina il collegio dei revisori contabili;
  - e) nomina il collegio dei probiviri;
  - f) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
  - g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
  - h) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;
  - i) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
  - k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di beni di polietilene;
  - l) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori contabili;
  - m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 11;
  - n) delibera sull'ammissione di nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente statuto;
  - o) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
  - p) può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;
  - q) determina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione del Consorzio;
  - r) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata ai sensi del comma 3 o su richiesta dei consorziali stessi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti consortili. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'assemblea.
3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
4. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al fondo.
5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano la quota di partecipazione al fondo necessaria per deliberare ai sensi del comma 4, l'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.
6. Tuttavia in seconda convocazione è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote del fondo consortile ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti per le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti consortili.

#### **Articolo 17**

##### ***(Assemblea straordinaria)***

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi delle quote di partecipazione al fondo.
3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano le quote del fondo necessarie per deliberare, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente convocata con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e delibera con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti.
4. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative.

#### **Articolo 18**

##### ***(Diritto e modalità di voto)***

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare.
2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma 1.
3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o per alzata di mano) sono stabiliti dal Presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali che avvengono mediante scrutinio segreto

#### **Articolo 19**

##### ***(Consiglio di Amministrazione)***

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui il Presidente e due vice presidenti.
2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere due consiglieri di Amministrazione. I soci aggregati hanno diritto ad esprimere un consigliere di Amministrazione per ognuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 4.
3. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazioni distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono;
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea;
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo per delegare ad esso di volta in volta le proprie specifiche attribuzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione del Consorzio durerà in carica per il periodo determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera q, e comunque non entro il termine di cui al comma 4.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

#### **Articolo 20**

##### ***(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)***

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di Amministrazione:
- a) salvo quanto previsto dall'articolo 21, determina le funzioni del Presidente, dei Vice-Presidente e del Comitato esecutivo;
  - b) convoca l'assemblea;
  - c) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
  - d) definisce le ripartizioni delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;
  - e) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - f) determina l'entità dei contributi di cui all'articolo 11 a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - g) adotta il programma annuale o pluriennale dell'attività del Consorzio in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;
  - h) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  - i) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni;
  - k) delibera sulla stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
  - l) determina l'organico del personale del Consorzio;
  - m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio;
  - n) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del

Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 8;

o) trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il programma di cui all'articolo 3, comma 6;

p) propone all'assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone la relativa delibera dell'Assemblea all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

q) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

r) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo;

s) delibera su ogni altro argomento sottopostogli dal presidente;

t) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati

#### **Articolo 21**

##### ***(Presidente)***

1. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Articolo 22**

##### ***(Collegio dei revisori dei conti)***

1. Il Collegio dei revisori è istituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno dal Ministro delle politiche agricole. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. I revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica. In caso di pari anzianità prevale l'età anagrafica.
6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

#### **Articolo 23**

##### ***(Collegio dei probiviri)***

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri designati dall'elezione a scheda segreta dei consorziati.
2. Non possono essere eletti alla carica di probiviri e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del vigente C.c.. Decadono dall'ufficio, inoltre, i probiviri che, senza giustificato motivo, si astengono a partecipare a tre sedute consecutive del Collegio dei probiviri.
3. I probiviri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi eleggono il Presidente del Collegio: in caso di decadenze e di dimissioni, ai probiviri eletti subentrano in carica i soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti nelle elezioni del Collegio probivirio.
4. L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con altre cariche del consorziato.
5. Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi e sulle controversie che possono sorgere tra il Consorzio ed i consorziati. Decide sui reclami o impugnative proposti dai soggetti ai quali è stata rifiutata l'ammissione al Consorzio adottando i provvedimenti previsti dalle norme e dal Regolamento.
6. Alle riunioni dei probiviri non sono ammessi altri consorziati.

#### **Articolo 24**

##### ***(Scioglimento e liquidazione)***

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendo preferibilmente fra i soci. In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale soci, effettivamente versato dai consorziati, deve essere devoluto a consorzi aventi scopi similari.

#### **Articolo 25**

##### ***(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti)***

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### **Articolo 26**

***(Vigilanza)***

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzi.

**Articolo 27**

***(Disposizioni generali)***

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio d'Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea nonché del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile.